

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

(Provincia di Grosseto)

Regolamento di Polizia Mortuaria

(approvato con deliberazione C.C. n. 45 del 01.07.2009)

(modificato con deliberazione C.C. n. 66 del 29.09.2010)

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto

1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

Competenze

1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, secondo i principi generali fissati dalla Legge, dagli indirizzi e direttive della Regione Toscana e dal presente regolamento.

ART. 3

Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale abbia affidato ad un soggetto terzo la gestione dei cimiteri le responsabilità di cui al precedente comma ricadono sul gestore stesso.

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 16/1;
- e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10.

L'inumazione in campo comune è gratuita nel caso di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Negli altri casi il suddetto servizio è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite con apposito atto della Giunta Comunale.

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione della Giunta Comunale e soggette a revisione periodica.

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto amministrativo.

ART. 5

Atti a disposizione del pubblico

1) Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10/06/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre tenuti ben visibile al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) l'elenco delle esumazioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

CAPO II

DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6

Depositi di osservazione e obitori

- 1) Per quanto attiene i depositi di osservazione e gli obitori verranno istituiti dal Comune nell'ambito dei cimiteri comunali.
- 2) Il Comune per quanto sopra potrà altresì avvalersi secondo il disposto del primo comma dell'art. 14 del D.P.R. 285/90, previa convenzione, delle strutture messe a disposizione della U.S.L. n. 9 di Grosseto, presso l'Ospedale Civile di Orbetello.

CAPO III

FERETRI

ART. 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2) In ciascun feretro non si può che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.S.L., detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale addetto.
- 2) Il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della U.S.L. o personale tecnico all'uopo delegato vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
- 3) Nessun cadavere può essere chiuso nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, cremato, tumulato, prima che siano trascorse le 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di maciullamento o decapitazione e salvo quelli nei quali il Medico Necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975 n. 644 e successive modificazioni, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, la chiusura deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non accerti la morte nei modi precedentemente previsti.
- 4) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonchè l'identificazione del cadavere.

ART. 9

Feretri per inumazioni, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 285/90, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore ai 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'Estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente la cassa di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;

e) cremazione:

- la cassa deve essere racchiusa in duplice cassa (esterna quella zincata) con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 Km. dal Comune di decesso;
- la cassa deve essere racchiusa in duplice cassa (esterna quella zincata) con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso;

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Funzionario competente della locale U.S.L.; o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale della lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla U.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzata dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con indicazione della ditta costruttrice.

7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 10

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a) e lettera e) sub1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente del IV° Settore, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

ART. 11

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata insieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 12

Modalità del trasporto e percorso

- 1) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza, comprende:
 - il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- 2) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 3) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile del Servizio competente renderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

ART. 13

Trasporti funebri e orario dei trasporti

- 1) Nel territorio del Comune i trasporti funebri devono essere svolti esclusivamente con i mezzi forniti dei requisiti di cui all'art. 20 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 2) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse stabilite con Ordinanza Sindacale.

3) Il Responsabile del Servizio competente fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso;

fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

ART. 14

Norme generali per i trasporti

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 18 deve restare in consegna al vettore.

4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 15

Riti religiosi

1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa, salvi casi particolari autorizzati di volta in volta.

ART. 16

Trasferimento di salme senza funerale

1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2) In particolari circostanze, il Sindaco quale Ufficiale di Governo, sentito il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ART. 17

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Funzionario competente della locale U.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Funzionario competente della locale U.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ART. 18

Trasporto per e da altri Comuni per il seppellimento o cremazione

1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dallo Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3) Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

4) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, escluso il caso in cui deve essere svolto il funerale, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura di cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

5) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservante le norme di cui all'art. 25/1 del D.P.R. 285/90.

6) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 19

Trasporto in luogo diverso dal cimitero

1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con Decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 0/07/1937 n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 21

Trasporto di ceneri e resti

1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco quale Ufficiale di Governo si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660; chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5) Le ceneri devono essere raccolte con le modalità di cui al capo V° del presente Regolamento.

TITOLO II

CAPO I

CIMITERI

ART. 22

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1) cimitero comunale di Porto S.Stefano;

2) cimitero comunale di Porto Ercole.

3) cimitero privato conventuale dei Passionisti (preesistente al R.D. 27/07/1934, n. 1265).

ART. 23

Disposizioni generali - Vigilanza

1) E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

2) L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spetta al Dirigente 3° Settore LL.PP.

- 3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con la gestione diretta o a mezzo affidamento a terzi nelle forme consentite dalla normativa.
- 4) Le operazioni di inumazioni, tumulazioni e di traslazione di salme, di resti, di nati morti, nonché quelle di esumazione e di estumulazione di quanto sopra, sono riservate al personale addetto al cimitero, o a personale di Ditta Concessionaria in casi di affidamento del servizio a terzi.
- 5) Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 24

Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniera.
- 2) Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
- 3) Gli arti anatomici, di norma vengono inumati, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- 4) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 25

Ammissione nel cimitero

- 1) Nei cimiteri pubblici comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia. Sono pure raccolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 3) Fermo restando il principio regolamentare dell'art. 50 del D.P.R. 285 del 10/09/1990 si dispone che: laddove le disponibilità di sepoltura lo consentano, si possono ricevere e seppellire salme di persone non residenti purchè le stesse siano nate nel Comune o abbiano avuto in vita la residenza nel Comune per almeno dieci anni, o abbiano già tumulato nei cimiteri comunali il padre o la madre o un figlio, o un coniuge. E' parimenti ricevuta, la salma del coniuge purchè l'altro coniuge, anche se in vita, possieda i requisiti di accesso al cimitero come previsto dal presente articolo.
- 4) E' anche permesso il seppellimento di persone che per ragioni obbligate hanno dovuto cambiare la residenza: militari, ammalati in cliniche specialistiche o di cura. Nonché è consentito il ricongiungimento alla famiglia di coniuge seppellito in altro Comune.
- 5) Potranno essere accolte nei cimiteri comunali altresì salme o resti mortali di persone che, pur trovandosi nelle condizioni di cui sopra, in vita si siano distinti per particolari servizi resi alla comunità.

Per i seppellimenti di cui ai precedenti punti 3), 4) e 5) gli interessati dovranno fare apposita domanda al Dirigente competente, il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

6) Nel cimitero conventuale dei Passionisti la sepoltura è riservata esclusivamente ai Religiosi appartenenti alla Congregazione dei Passionisti, agli Oblati dell'ordine ed ai laici collaboratori che hanno vissuto in maniera stabile presso le Comunità religiose; l'autorizzazione è accordata dal Dirigente competente su richiesta del Superiore del Convento.

Nel caso di cui al punto 5) di cui sopra l'autorizzazione, avendo il provvedimento natura discrezionale, sarà accordata dal Sindaco.

7) In deroga a quanto sopra disposto la Giunta Municipale può autorizzare, a seguito di motivata istanza, la sepoltura nei cimiteri di salme o resti mortali di persona morta fuori dal Comune e non residenti in vita nel Comune stesso, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e/o particolari e dimostrati motivi di affezione verso il Promontorio, tutto ciò sempre in presenza di adeguata disponibilità di posti.

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 26

Disposizioni Generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determinerà, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e dal successivo art. 27.
- 5) Nelle more dell'adozione del Piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
- 6) L'assegnazione dei nuovi loculi è normato secondo il seguente ordine: si occupano i posti da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto in modo consequenziale senza lasciarne alcuno vuoto, la graduatoria di assegnazione viene stabilita dal numero attribuito dal protocollo al momento della presentazione della domanda.

ART. 27

Piano regolatore cimiteriale

1) Ai sensi dell'art. 338 dei T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n° 1265, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della legge 166/02, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale comunale che recepisce le necessità del servizio per l'arco temporale di almeno venti anni.

2) Il piano è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. territorialmente competente, applicandosi al riguardo l'art. 139 del D. Lgs. 267/2000.

- 3) Nell'elaborazione del piano dovrà tenersi conto:
- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, di cellette ossarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepolture e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) cellette ossario;
 - f) nicchie cinerarie;
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune.
- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consentire nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 7) Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 8) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III
INUMAZIONE E TUMULAZIONE
ART. 28
Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 (dieci) anni, effettuate in aree in concessione.

ART. 29
Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune o dal Concessionario se il servizio di inumazione è affidato a terzi, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto; quest'ultima nel caso non sia stato possibile individuarne le generalità.
- 3) A richiesta dei privati, è autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 25 dal piano di campagna o piano di calpestio dei vialetti, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

ART. 30
Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III° del presente regolamento.
- 3) Il sistema di tumulazione deve avere dimensioni adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:
 - lunghezza m. 2,25; altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75.A detto ingombro va aggiunta a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

ART. 31
Deposito provvisorio

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
- 2) La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato;

d) per coloro che devono effettuare operazioni di esumazione o estumulazione da sepolture già a loro concesse e tuttora in uso, al fine dell'eventuale trasferimento di salme o resti ad altro tipo di sepoltura.

3) La durata del deposito provvisorio è fissato dal Dirigente del 3° settore-Servizio LL.PP., limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino a un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

4) A garanzia e richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Dirigente LL.PP., previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6) E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 32

Esumazioni ordinarie

1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di dieci anni.

Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Dirigente competente.

2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio ed agosto.

3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente competente con proprio provvedimento.

4) Le spese derivanti dalle esumazioni ordinarie, ivi comprese quelle per lo smaltimento dei residui delle bare, eseguite a causa dello scadere di concessioni non rinnovate, sono poste a carico degli eredi del defunto esumato.

ART. 33

Avviso di scadenza per esumazioni ordinarie

1) E' compito del Dirigente del 3° settore-Servizio LL.PP. autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e del Responsabile del Servizio registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

- 2) Annualmente si procederà alla redazione di tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 34

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione e, comunque non oltre 12 mesi successivi alla sepoltura.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizioni che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della U.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Funzionario competente della locale U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 35

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 (venti) anni.
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della commemorazione dei defunti e per tutto l'anno successivo.
- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 36 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
- 7) . Nel caso in cui non vi sia stata la completa mineralizzazione della salma si aggiungono degli enzimi per accelerarne i processi e il feretro viene tumulato per un altro anno.

- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Dirigente del 3° settore-LL.PP. può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tale caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Dirigente competente con proprio provvedimento.
- 10) Le spese derivanti dalle estumulazioni ordinarie, ivi comprese quelle per lo smaltimento dei residui delle bare, eseguite a causa dello scadere di concessioni non rinnovate, sono poste a carico degli eredi del defunto estumulato.

ART. 36

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- 1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma che è indicata in tariffa determinata dalla Giunta Comunale.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma in tariffa con apposito atto della Giunta Municipale. Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la normativa prevista dal T.U. delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia D.Lgs.30/05/02 n.113.

ART. 37

Raccolta dei resti ossei

- 1) Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni.
- 2) I resti ossei raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento diverso.

ART. 38

Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possono rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione e, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 39

Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo

entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3) Su richiesta degli aventi diritto il Dirigente del 3° settore-Servizio LL.PP. può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il secondo grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocare sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia

6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

ART. 40

Oggetto e finalità

Il presente capo disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), della Legge Regione Toscana n. 29 del 31 maggio 2004 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) nonché del DPR 285 del 10 settembre 1990 (Regolamento di polizia mortuaria) e del DPR 254 del 15 luglio 2003 per quanto riguarda lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;

Il presente Regolamento, per gli aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la sua dignità e libertà di scelta, le sue convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.

Art.41 –

Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di cadavere, di resti mortali e di resti ossei, può essere eseguita soltanto in un forno crematorio autorizzato.

a) Cremazione di cadaveri

- 1- La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa. Può indifferentemente essere utilizzata una delle seguenti forme testamentarie:
 - testamento per atto di notaio: pubblico o segreto
 - testamento olografocon l'avvertenza che negli ultimi due casi l'esecuzione è subordinata alla pubblicazione (art. 620, comma 5, C.C.)
 - b) iscrizione, certificata dal presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alla associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.
- 2- In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
- 3- Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione, che deve altresì certificare la regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
- 4- Dovrà essere resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
- 5- Gli aventi titolo hanno facoltà di dichiarare la volontà di procedere alla cremazione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto. In quest'ultimo caso l'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del defunto informa tempestivamente l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso della dichiarazione degli aventi titolo, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla cremazione. La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.
- 6- L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da un certificato, in carta libera, rilasciato dal medico necroscopico, dal quale risulti

escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1, lett. a). In caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, tale certificato verrà sostituito da un nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

- 7- Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma.

b) Cremazione di resti mortali e di resti ossei

1. I resti ossei ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 20 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune in cui sono stati esumati od estumulati. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, come da Circ. MS 10 del 31 luglio 1998 e DPR 254 del 15 luglio 2003.

2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinarie possono:

- a) essere avviati a cremazione, previo assenso degli aventi diritto

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria, cioè eseguita allo scadere del periodo di concessione, possono:

- a) essere avviati a cremazione:

- i deceduti prima del 27/10/1990, su richiesta dei familiari,
- i deceduti dopo il 27/10/1990, previo assenso dei familiari.

La cittadinanza deve essere preventivamente informata del periodo di effettuazione delle operazioni di esumazione ordinaria ed estumulazione ordinaria mediante pubbliche affissioni anche presso i campi di esumazione e gli ingressi del Cimitero.

Il mancato interesse dei familiari è da valere come assenso.

3. Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

4. Per la cremazione di resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma 9 non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato.

Art.42 – Modalità di conservazione delle ceneri

L'urna sigillata contenente le ceneri, a richiesta degli interessati e nel rispetto della volontà del defunto, può essere:

a) Tumulata:

1. la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
2. la tumulazione in sepoltura di famiglia o in loculo è per il periodo concesso o residuo.

La tumulazione in area cimiteriale è consentita alle sole ceneri delle salme rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 25 (Ammissioni nel cimitero) del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

b. Inumata in area cimiteriale:

1. l'inumazione è effettuata solo in area cimiteriale ed è destinata ad una lenta dispersione delle ceneri;
2. la durata dell'inumazione è prevista in 5 anni, rinnovabile per frazioni annuali fino alla durata massima di 10 anni;
3. le fosse per l'inumazione delle urne cinerarie devono avere dimensioni minime di m. 0.30 sia in lunghezza sia in larghezza, fra loro separate da spazi in larghezza non inferiori a m. 0.25. E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di m. 0.30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo;
4. ogni fossa di inumazione di urne cinerarie deve essere contraddistinta da una targa in materiale lapideo con indicazione del nome, cognome, della data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo numerico;
5. l'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile al fine di assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione;
6. il servizio di inumazione delle ceneri e la fornitura del cippo comprensivo di targhetta è effettuato dal Comune, previo pagamento della relativa tariffa.

L'inumazione in area cimiteriale è consentita alle sole ceneri delle salme rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 25 (Ammissioni nel cimitero) presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

c. **conservata all'interno del cimitero**, nei luoghi di cui all'art.80, comma 3, del D.P.R. 285/1990

d. **consegnata al soggetto affidatario di cui al successivo articolo 43 del presente Regolamento.**

Art.43
Affidamento e dispersione delle ceneri

Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi della legge Regione Toscana 29/2004 art. 2 comma 1.

La consegna dell'urna cineraria è effettuata sulla base di un'istanza nella quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri e l'assunzione di responsabilità per la custodia. Tale documento verrà redatto in triplice copia, di cui una consegnata al soggetto affidatario, una conservata presso l'impianto di cremazione e una presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento che accompagnerà le ceneri.

Il trasporto delle ceneri deve essere espressamente autorizzato dall'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione e non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge Regione Toscana 29/2004.

Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. 29/04 art 2 comma 4).

La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001. L'autorizzazione alla dispersione è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile che autorizza la cremazione, sulla base di espressa volontà del defunto, tramite disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione riconosciuta.

In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate negli appositi spazi cimiteriali di cui all'art 80, comma 6 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di polizia mortuaria). Può altresì essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi posti all'interno del cimitero.

Art.44
Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - b) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
 - c) in aree naturali, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - d) in aree private, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;
 - e) nel cimitero comunale ai sensi dell'art. 80 comma 6 D.P.R. n. 285/90.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1 numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada).
 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso dei proprietari e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
 4. La dispersione in mare è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art .45 Sanzioni Amministrative

La violazione delle disposizioni contenute al precedente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Le violazioni di cui all'art. 2 della legge 130/01 sono punite con la reclusione da due mesi ad un anno e con la multa da € 2.582 a € 12.911.

Art.46 Registri cimiteriali

Deve essere predisposto apposito Registro nel quale deve essere evidenziato:

- a. l'affidatario, con descrizione del luogo di residenza, dove verrà tenuta l'urna cineraria, le indicazioni anagrafiche del richiedente, oltre ai dati del defunto cremato;
- b. il luogo di dispersione delle ceneri.

I dati di tale registro dovranno essere comunicati alla Regione Toscana per le competenze ad essa spettanti entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

Art.47
Procedura

1) procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri:

Presentazione di un'istanza, in carta legale, da parte del soggetto individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/2004.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione della residenza.

2)- procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004:

Presentazione di un'istanza, in carta legale, da parte del soggetto individuato in vita dal *de cuius* per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 29/2004.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente ai sensi dell'art. 2 comma 1) della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004;
- b) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale Toscana n. 29 del 31 Maggio 2004, nonché una dichiarazione nella quale deve essere indicato il

luogo di conservazione dell'urna cineraria vuota ovvero le modalità di smaltimento, nel caso in cui non venga consegnata al cimitero per lo smaltimento nel rispetto delle normativa vigente;

- c) l'Autorizzazione dell'Ente e/o proprietario del luogo ove le ceneri verranno disperse;
- d) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Art.48 Deposito provvisorio

Nel caso in cui, entro tre mesi, le procedure per la conservazione, l'affidamento o la dispersione non siano state definite, o in caso di disinteresse da parte dei familiari, trascorso il periodo di mesi tre, le ceneri delle salme ,verranno avviate d'ufficio al Cinerario Comune addebitando ai familiari i costi delle concessioni cimiteriali come da tariffario vigente.

Art.49 Senso comunitario della morte

Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, sia nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario sia nel caso di dispersione delle ceneri, dovrà essere realizzata nel cimitero comunale, a carico dell'affidatario dell'urna, una apposita targa di dimensioni 30 cm. X 30 cm contenente le indicazioni del nome, cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto da apporre.

Art.50 – Informazioni ai cittadini

Il Comune promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, anche riguardo agli aspetti economici, tramite gli organi di informazione e adeguate forme di pubblicità.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI ART. 51

Orario dei cimiteri

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria da rilasciarsi per comprovati motivi..
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario, e/o da appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 52
Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone muniti di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzati dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 9 (nove) quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo veicoli.

ART. 53
Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapide o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, o dal Servizio Tecnico;
 - m) qualsiasi attività commerciale.
- 2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla sorveglianza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

ART. 54

Riti funebri

- 1) Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 55

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Dirigente Ufficio LL.PP. in relazione al carattere del cimitero.
- 2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide delle opere.
- 3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in Italiano, salvo quanto previsto dalla Legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte devono essere parimenti autorizzate.
- 5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quale figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto all'art.91
- 7) Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine e fiori e di sempreverdi, avendo cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 56

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- 2) Nei cimiteri comunali pubblici, avrà luogo nei periodi opportuni la potatura e la falciatura e almeno una volta a settimana l'estirpazione, lo sfalcio, etc., e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 57

Materiali ornamentali

- 1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE SEPOLTURE ART. 58

Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 27, l'uso di aree e di manufatti costruiti nel Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie o collettività.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese dei privati od Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- 4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi, ossarietti, urne cinerarie);
 - b) sepolture per famiglie e collettività.
- 5) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
- 6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
- 7) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- 8) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

L'atto di concessione deve indicare:

- La natura della concessione e la sua identificazione.
- L'inizio e la fine della concessione
- La durata.
- La/e persona/e, (nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante protempore), concessionaria/e.
- Le salme, resti ossei, resti mortali o ceneri destinate ad esservi accolte
- Gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

L'atto di concessione verrà sottoscritto dal Dirigente del settore competente con spese a carico del Concessionario.

ART. 59

Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 2) La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 25 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;

- c) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;
 - d) in 10 anni per le inumazione in campo comune.
- 3) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa.
- 4) La durata delle concessioni di cui al comma 2, potrà a richiesta degli interessati, essere prorogata previa autorizzazione della Giunta Municipale.

ART. 60

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art. 58, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne.
- 2) L'assegnazione delle concessioni avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda.
- 3) La concessione in uso di sepolture individuali private avverrà solo nei seguenti casi :
- A. Quando vi sia la necessità di inumare o tumulare la salma;
 - B. Quando, ferma restando la disponibilità minima di posti liberi pari a SESSANTA per ciascun cimitero, il coniuge superstite che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ne faccia specifica richiesta;
 - C. Quando alle stesse condizioni di età e nel rispetto dei limiti di cui al punto 2, potrà essere rilasciata altresì ai coniugi dei defunti già inumati attraverso la traslazione della salma nelle nuove sepolture, in quest'ultimo caso la rinuncia alla precedente sepoltura non attribuisce al richiedente diritto al rimborso o allo scomputo sul nuovo acquisto. Per i casi di cui sopra l'ordine di precedenza nell'assegnazione delle sepolture sarà rappresentato dal protocollo di arrivo dell'istanza al Comune.
- 4) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune.
- 5) La concessione non può essere fatta a persona e ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
- 6) Può essere concesso di inumare o tumulare in una sepoltura già in concessione il cadavere di persona avente in vita legami familiari o affettivi con il concessionario. Nella fattispecie, nel pieno rispetto della normativa sanitaria in materia, la salma già presente nella sepoltura dovrà essere ridotta in una cassetta di metallo zincato e risepellita nella stessa tomba o loculo; in tal caso il prolungamento della concessione è regolato dal precedente art. 59.
- 7) Quanto sopra riportato ai commi 1-2-3- potrà essere derogato dall'Amministrazione Comunale in presenza di interesse particolare da parte dell'Ente sancito in accordi procedurali ex art. 11 L.7.8.1990 n.241 e ss.mm.ii.”.

ART. 61

Uso delle sepolture private

- 1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto della concessione.

La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali.

- 2) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445.

3) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

4) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

ART. 62

Manutenzione

1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2) Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

- le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
- gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 63

Costruzione dell'opera - Termini

1) Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 58 impegnano il concessionario alla presentazione del progetto entro 18 (diciotto) mesi dal rilascio della stessa. La realizzazione dell'opera dovrà avvenire entro i termini previsti dalla concessione edilizia.

2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

CAPO II

SUBENTRI

ART. 64

Subentri

1) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno un titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 61 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2) In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo i criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3) Nel caso di famiglia estinta, trascorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 (venti) se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 65

Rinuncia a concessione

1) La rinuncia alla concessione sarà possibile solo in caso in cui la salma sia trasferita in altra sede, senza che il concessionario o i suoi aventi causa possano richiedere il rimborso del corrispettivo versato.

ART. 66

Rinuncia a concessione di aree libere

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 67

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II° comma dell'art. 59, salvo i casi di decadenza quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2) In tali casi, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

3) Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 68

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV° comma dell'art. 58, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2) In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- 3) Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 67.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni alcuna.

CAPO III REVOCA - DECADENZA - ESTINZIONE

ART. 69

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 92 secondo comma, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Dirigente competente, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un posto corrispondente nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

In attesa della realizzazione della nuova sepoltura privata, le spoglie saranno collocate in loculi messi a disposizione dall'Amministrazione.

- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di sessanta giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 70

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro sessanta giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 52;
 - d) quando per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 63, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto e loro aventi causa, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 62;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

Il Comune provvederà a sollecitare gli interventi omessi di cui alla lettera e) o rileverà le gravi inadempienze di cui alla lettera f) attraverso atti di diffida, indirizzati ai soggetti obbligati a provvedere (concessionario; concessionari o soggetti aventi causa all'esercizio del diritto d'uso), nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo. Qualora la ricerca dei soggetti obbligati di cui al precedente comma risulti infruttuosa o incompleta, si potrà provvedere alla comunicazione della diffida mediante pubbliche affissioni, da effettuarsi presso l'Albo Pretorio del Comune, del Cimitero, e presso le aree cimiteriali interessate dal provvedimento, per un periodo di durata non inferiore a due mesi.

2) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Dirigente competente in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile del Servizio competente.

3) Nel momento in cui il concessionario di loculo, tomba, cinerario, colombario e/o area a terra per inumazione, chieda la traslazione della salma/e, esso perde i diritti di concessione. Il posto reso disponibile torna a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Le concessioni in essere per le quali viene richiesta la traslazione della salma entro i quattro anni dalla stipula del contratto, saranno computate al 50% dell'importo pagato al fine del rilascio della nuova concessione.

ART. 71

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente competente disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2) Dopodiché il Dirigente competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 72

Estinzione

1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

Alla scadenza del termine suddetto i concessionari o loro aventi diritto potranno richiedere all'Amministrazione il rinnovo della concessione stessa.

2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di entrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV
CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI
ART. 73

Accesso al cimitero ed esecuzione dei lavori

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera della Ditta appaltatrice del servizio, fatta eccezione per la realizzazione di cappelle gentilizie per le quali gli stessi interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori a loro libera scelta.
- 2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra i privati imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3) L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- 4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per lavori di ordinaria manutenzione, in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio competente.
- 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire i lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all' art. 44 in quanto compatibili.

ART.74

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private dovranno acquisire il permesso di costruire, previo parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione per il paesaggio, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il numero di loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa: oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone in tariffa.
- 4) Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.
- 5) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
- 8) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

9) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

10) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.

ART. 75

Responsabilità - Deposito cauzionale

1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2) Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in misura forfettaria ad Euro 50 per ogni mese di lavoro per il pagamento dei consumi di acqua, energia elettrica, ecc. necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 76

Recinzione aree - materiali di scavo

1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere l'area, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio.

3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ART. 77

Introduzione e deposito di materiali

1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

ART. 78

Orario di lavoro

1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio comunale.

2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ART. 79

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 80

Vigilanza

- 1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

ART. 81

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- 2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività commerciale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento.
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 82

Forniture relative alle onoranze funebri

- 1) Le onoranze funebri, intendendo per tali, la fornitura della cassa e di quant'altro sia attinente alle pompe funebri nonché il disbrigo delle formalità amministrative, sono svolte a richiesta dei cittadini dalle Ditte di pompe funebri regolarmente autorizzate.

2) Le ditte di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 83

Divieti

- 1) E' fatto divieto alle Imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza.
 - b) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 84

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1) All'interno dei cimiteri comunali può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posto destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tomba per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 85

Mappa

- 1) Presso l'Ufficio Comunale è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, anche, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART. 86

Annotazione in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero di autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

ART. 87

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro, si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 88

Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art.77, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 77.

ART. 89

Scadenario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile del Servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 90

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
- 2) Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3) Il provvedimento del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

6) Salvo quanto previsto al precedente comma 2) , il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ART. 91

Cautele

1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 92

Concessioni pregresse

1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ART. 94

Sepulture a tumulazione pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880 per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell' "immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco, quale Ufficiale di Governo, di riconoscimento.

3) I concessionari di sepulture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4) Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

TARIFFARIO
ALLEGATO AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

PARTE I
CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

- 1) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di aree per la costruzione di sepolture private a tumulazione plurima, (cappelle gentilizie) per la durata di anni 99: €.550,00/mq.;
- 2) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione; (posti a terra) per la durata di anni 25
 - a) individuale €.505,16
- 3) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune prima del 2006, a sistema di tumulazione individuale; (loculi) per la durata di anni 25
 - a) loculo comodo prima concessione (valido per loculi entro la terza fila) €.1.141,37/cad.
 - b) loculo comodo rinnovo (valido per loculi entro la terza fila) €.779,85/cad.
 - c) loculo scomodo prima concessione (valido per loculi oltre la terza fila) €.934,78/cad.
 - c) loculo scomodo rinnovo (valido per loculi oltre la terza fila) €.624,91/cad.
- 4) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune dopo il 2006, a sistema di tumulazione individuale; (loculi) per la durata di anni 25
 - a) loculo prima fila €2.005,16/cad.
 - b)loculo seconda e terza fila €. 2.205,16/cad.
 - c)loculo quarta fila €.1805,16/cad.
- 5) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di fosse per inumazione per sepolture private, di cm.230 x cm. 90 per la durata di anni 10 (art. 27/4.b): €505,16
- 6) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di cellette ossario; per la durata di anni 25 €300,00/cad.
- 7) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di nicchie cinerarie e colombari per la durata di anni 25: €300,00.